



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI IMPUGNA DINANZI AL T.A.R. LAZIO IL D.M. 14.01.2008 RECANTE “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 26 marzo 2008, con delibera n° 42/2008 resa immediatamente esecutiva, ha deciso di impugnare dinanzi al competente T.A.R. del Lazio il D.M. 14.01.2008 recante “*Norme Tecniche per le Costruzioni*”, pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008 ed emanato dal Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Le osservazioni che seguono mirano ad illustrare le motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad assumere tale iniziativa:

- il testo delle “*Norme Tecniche*” ha omissso, in più parti, fondamentali attività conoscitive delle caratteristiche geologiche delle aree interessate dalla costruzione di opere di ingegneria civile; dette conoscenze, che afferiscono la professionalità geologica, sono invece contemplate tanto nelle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005, che in tutte le altre precedenti normative tecniche, quali il D.M. 11.03.1988, il D.P.R. 554/1999, il decreto legislativo 163/2006, , l’O.P.C.M. 3274/2003 e, infine, lo stesso Eurocodice C7;
- tali omissioni assumono carattere di rilevante gravità, non solo per la categoria professionale dei geologi, in quanto estromessa da



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

taluni ambiti della progettazione, sia pubblica che privata, ma anche per gli stessi progettisti, in quanto resi privi delle specifiche, fondamentali e insostituibili acquisizioni geologico-tecnico ambientali, con evidenti pregiudizi e danni degli interessi dell'intera collettività sotto il triplice profilo, economico, della sicurezza e delle risorse naturali e ambientali;

- il pregiudizio si presenta attuale e concreto poiché, in forza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 2008, n° 31, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n° 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”*, le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008, trovano immediata applicazione fino al 30 giugno 2009, unitamente a tutta la precedente normativa tecnica;
- i citati pregiudizi economici e di sicurezza connessi con l'applicazione del testo delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008, derivano anche da sostanziali difformità tra detto testo e quello approvato dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori con voto 74 reso nelle Adunanze del 13 e 27 luglio 2007;
- le difformità rilevate tra i due testi sono oltre 220, di cui 70 sono modifiche sostanziali e significative (modifiche di parametri



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

quantitativi afferenti strutture, verifiche, sicurezza, ecc.), oltre 90 riguardano modifiche del testo e le restanti 60 circa sono modifiche redazionali e di ortografia;

- tutte le sopra accennate modificazioni risultano apportate in fase di emanazione dal Ministero delle Infrastrutture e, quindi, in patente violazione di legge ed eccesso di potere, da organo diverso da quello preposto dall'ordinamento per la redazione delle Norme Tecniche, quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avente in sé le competenze scientifico/professionali adeguate e congrue per tale redazione;
- la difformità sostanziale tra il testo approvato dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori e quello pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008 comporta anche gravi ed insanabili vizi di adozione del provvedimento che invalidano lo stesso in toto inficiandolo di illegittimità radicale ed assoluta.

E' importante notare, infine, che la sospensiva e l'annullamento eventualmente accordabili dal T.A.R. non darebbero luogo ad alcuna *vacatio legis*, poiché resterebbero in vigore le Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005 e tutta la precedente e/o successiva analoga normativa tecnica.

Roma, 11 aprile 2008